

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3297

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*l'8 settembre 2015 (v. stampato Senato n. 1556)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**MATURANI, VERDUCCI, DI GIORGI, FEDELI, BIANCONI, BONFRISCO, BISINELLA, MERLONI, AMATI, CANTINI, CARDINALI, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, ELENA FERRARA, LAI, LO GIUDICE, MARGIOTTA, MATTESINI, ORRÙ, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, RICCHIUTI, VACCARI, ANGIONI, SPILABOTTE, PUPPATO**

---

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 9 settembre 2015*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *c-bis*) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale ».

## ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

